



Member of
the association of
European Hotel and
Tourism Schools

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -**

Sede Centrale: Istituto Apicella - Corso Fornari, 1 ~ 70056 Molfetta ~ Tel. 080/3345078- Fax 080/3342308

Sede succursale: Via Giovinezza - s.s. 16 località 1^ cala ~ 70056 Molfetta ~ Tel. 080/3341896- Fax 080/3351364

C.F. 93249230728 ~ Cod. Istituto BARH04000D Codice Univoco UF3N40

Sito web: www.alberghieromolfetta.edu.it e-mail BARH04000D@istruzione.it - BARH04000D@pec.istruzione.it

1. I REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL PRESENTE REGOLAMENTO È PARTE INTEGRANTE DEL P.O.F.

Titolo I : Iscrizioni

Tutte le domande di iscrizione devono pervenire o essere consegnate a Scuola nei termini e nei modi definiti dalla relativa Ordinanza Ministeriale.

Le preiscrizioni alle classi successive alla prima devono essere presentate sulla relativa scheda entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno, corredate dall'entrate richieste e dai relativi contributi erariali e scolastici.

In caso di esito negativo finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, lo studente deve annullare la domanda precedentemente presentata per la classe successiva e riproporre altra domanda per la ripetenza entro e non oltre il 30 giugno o, in caso di sospensione del giudizio, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica finale di avvenuto recupero, in modo da permettere gli eventuali adeguamenti dell'Organico alle Situazioni di Fatto.

In mancanza di domanda in cui lo studente esprime la volontà di ripetere l'anno entro i termini sopra specificati, la mancata iscrizione sarà considerata come volontà di proseguire gli studi presso altri Istituti. In tal caso, l'eventuale richiesta successiva di iscrizione a questa istituzione scolastica sarà collocata in lista di attesa e subordinata alla disponibilità dei posti.

Titolo II : Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'organo con un congruo preavviso – di massima non inferiore a giorni 5 – rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'Albo di apposito avviso; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2

Programmazione delle attività degli organi collegiali.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3

Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 4

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5

Convocazione del Consiglio di Classe

Il consiglio di classe è convocato dal preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il presidente.

Art. 6

Programmazione e coordinamento delle attività del consiglio di classe.

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali di cui all'art. 3.

Art. 7

Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.

Art. 8

Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti.

Per la programmazione e il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9

Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal preside.

Art. 10

Elezione del presidente del Consiglio di Istituto.

Nella prima seduta il consiglio di istituto è presieduto dal preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 11

Convocazione del consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso, con debita motivazione.

Art. 12
Pubblicità degli Atti.

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416, deve avvenire mediante affissione in apposito Albo di Istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di 15(quindici) giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10(dieci) giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di presidenza e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne abbia interesse e ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al preside dal segretario del consiglio; il preside ne predispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 13
Convocazione del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal preside:

- **In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti, a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 417;**
- **Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova o di formazione dei docenti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n°417.**
- **Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.**

Art. 14
Assemblee e comitato dei genitori

I genitori degli alunni della Scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il preside e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgono nei locali della Scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il preside.

La convocazione della assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. 416/74.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto.

Il comitato non può interferire nelle competenze del consiglio di classe e del consiglio di istituto avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 15
Organo di garanzia interno alla Scuola

L'Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5 della Statuto delle studentesse e degli studenti, è composto da un docente, da uno studente, da un genitore e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

I rappresentanti vengono nominati dal Consiglio di istituto sulla base delle disponibilità espresse da ciascuna componente scolastica e normato nel Regolamento di Disciplina nella parte di spettanza.

L'organo di garanzia, sentite le motivazioni addotte da chi ricorre avverso le sanzioni irrogate, può proporre ulteriori chiarimenti all'organo competente per rivedere il provvedimento disciplinare o per confermarlo, nonché decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

TITOLO III: Funzionamento delle strutture speciali

Art. 16
Funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori, della palestra.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori, della palestra è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in

modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza di un docente.

Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.

Il preside può, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di responsabile dei gabinetti scientifici, di direttore dei laboratori, tenuto conto degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della Scuola.

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole o organi istituzionali e privati.

TITOLO IV : Gli studenti - norme di vita scolastica

Art. 17

Vita della comunità scolastica

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 18

Ingresso a Scuola degli studenti

L'ingresso a Scuola è consentito fino alle ore 7.55.

Alle ore 8.00 è previsto l'avvio delle lezioni.

I ritardatari non saranno ammessi in classe alla seconda ora se non muniti di autorizzazione firmata dal preside o di chi ne fa le veci.

Ogni accumulo di 5 ritardi sarà giustificato personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci per il rientro a Scuola. In caso di reiterazione di ritardi saranno adottati provvedimenti disciplinari che saranno notificati alle famiglie per le vie brevi per un loro più efficace coinvolgimento alla correttezza nella frequenza delle lezioni e saranno successivamente ratificati dai consigli di classe.

Non sono ammessi ingressi posticipati per ritardo nell'ultimo periodo di Scuola (Maggio - Giugno) e nel corso dell'anno scolastico se ritenuto educativo e deterrente di abitudini che si vanno consolidando.

Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi.

Art. 19

Uscita degli studenti al bagno

È consentita l'uscita per i bagni (salvo i casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata dalle 10,00 alle 12,00.

Sarà cura dell'insegnante far uscire per i bagni non più di uno studente per volta.

I bagni della palestra devono essere utilizzati solo dagli studenti impegnati nell'educazione fisica.

È assolutamente vietato fumare nei bagni e in tutti gli ambienti scolastici: eventuali trasgressioni saranno punite a norma di legge e con l'attivazione dei relativi provvedimenti disciplinari.

Art. 20

Assenze degli studenti

Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora.

Ogni quinta assenza sarà giustificata personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci per il rientro a Scuola.

Per le assenze causate da malattia protrattesi per più di cinque giorni è necessario esibire il certificato medico. Nei casi di certificato medico non più dovuto, sarà richiesta attestazione scritta del motivo dell'assenza, nell'interesse della salute del proprio figlio e degli altri studenti. Per particolari malattie infettive che abbiano comportato anche un ricovero ospedaliero per il livello di gravità della malattia stessa, la certificazione medica è necessaria per la riammissione a scuola.

Il monitoraggio delle assenze e dei ritardi sarà affidato al coordinatore di classe per tutti gli adempimenti da attivare.

Art. 21 Uscita dalla Scuola

Alla fine delle lezioni le classi si avvieranno ordinatamente all'uscita accompagnati dal docente dell'ultima ora.

L'uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi lo studente dovrà essere prelevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà. Lo studente maggiorenne potrà allontanarsi da solo producendo comunque dichiarazione a firma di un genitore di essere informato di questa richiesta.

Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate.

Art. 22 Studenti pendolari

Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con lieve ritardo e all'uscita come regolamentato dal comma successivo, tutti gli alunni che mensilmente esibiscono al coordinatore di classe l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto. Il coordinatore di classe annoterà i nomi di detti alunni sul registro di classe.

Art. 23 Uso delle strutture

Ciascuno studente occuperà, di norma, nel corso dell'anno scolastico sempre lo stesso banco in classe o nei laboratori al fine di consentire la ricerca del responsabile di eventuali danneggiamenti.

Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio banco, della propria aula e di tutti gli ambienti scolastici. Egli riserverà ai locali e alla suppellettile scolastica lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di sua proprietà.

In caso di danno prodotto senza poter riconoscere il responsabile, si applica "il principio di solidarietà". L'intera classe è responsabile in solido del danno arrecato rispondendo del ripristino di quanto danneggiato e/o del risarcimento economico, oltre che a rispondere in solido ai sensi del Regolamento di Disciplina.

Art. 24 Uso dei piazzali esterni e degli spazi comuni

Tutte le componenti scolastiche devono collaborare alla buona tenuta degli spazi comuni ed in particolare dei piazzali esterni e dei cortili, degli ambienti comuni.

È vietato sporcare, deturpare, gettare per terra carte, lattine o altro materiale.

Chiunque contravvenga a tale divieto, oltre a provvedere personalmente alla pulizia o al risarcimento dell'eventuale danno, incorre in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina.

Art. 25 Formazione culturale e professionale dello studente.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

A tal fine saranno periodicamente inviate alle famiglie le comunicazioni relative all'accertamento dei contenuti delle varie discipline.

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti.

I coordinatori di classe cureranno il rispetto di questa norma.

Gli studenti possono invitare durante le assemblee di istituto i docenti per essere informati su quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come potranno promuovere iniziative, da concordarsi e previa autorizzazione del capo d'istituto, finalizzate a rendere concreto il loro diritto alla

partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. I docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo e di informazione mediante la predisposizione del Contratto Formativo di Disciplina e di Classe.

Art. 26 Assemblee

Le assemblee di istituto e di classe rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli studenti sono invitati ad una consapevole, ordinata e attiva partecipazione.

È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto ed una di Classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore.

Le Assemblee di classe e di Istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. L'autorizzazione sarà richiesta al preside almeno cinque giorni prima, indicando i punti della discussione, le ore di effettuazione, l'avvenuta notifica ai docenti delle ore curricolari che sottoscriveranno la richiesta. Il preside curerà di riportare sul registro di classe l'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di istituto e dal preside per l'attuazione.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'Assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto.

L'Assemblea di classe è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di assemblea al preside. Il collegio dei docenti ha dichiarato la disponibilità dei professori ad attivare, durante le assemblee di istituto e di classe, iniziative inerenti i diversi progetti approvati. Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente dell'ora delegato dal preside. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate da quanto previsto dal D. Lgs. 297/94.

Art. 27 Consultazione degli studenti

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della Scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere il loro parere non vincolante, mediante una consultazione.

Le consultazioni avverranno all'interno delle Assemblee di Istituto o con un incontro con il Preside e i risultati saranno portati a conoscenza del preside e dei Docenti.

Art. 28 Comitato Studentesco

Il comitato studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416/74, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside potrà consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 29

Attività parascolastiche ed extrascolastiche

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purchè inserite nel Contratto Formativo approvato dal consiglio di classe e finalizzate alla crescita culturale, civile, morale della comunità scolastica.

Art. 30

Parcheggio dei mezzi di locomozione

Sede Centrale – Istituto Apicella -

I signori docenti, il personale ATA, gli studenti devono parcheggiare automobili, moto e ciclomotori nella zona parcheggio entro le linee predisposte, nel limite della capienza possibile. Tutti i mezzi in eccedenza saranno parcheggiati fuori dell'istituto.

Sede Succursale dell'istituto in via Giovinazzo

I signori docenti, il personale ATA, gli studenti devono parcheggiare automobili, moto e ciclomotori nella zona parcheggio esterna pubblica, ai sensi delle attuali norme di sicurezza. L'ingresso pedonale avverrà dal cancello posteriore per evidenti motivi di sicurezza.

La Scuola non assicura alcuna custodia dei mezzi parcheggiati all'interno e negli spazi esterni circostanti l'edificio, declinando ogni responsabilità per danni subiti per qualsiasi genere.

Art. 31

Rapporti con la Presidenza

La presidenza è a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo, didattico.

Il preside riceve studenti e personale scolastico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella sede in cui è presente, in orari diversi su appuntamento.

Art. 32

Norme comportamentali e relative sanzioni disciplinari

Le norme comportamentali degli studenti sono quelle indicate dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti per quel che riguarda diritti e doveri e quanto stabilito dal D. Lgs. 297/94. Le sanzioni disciplinari, l'organo competente ad irrogare il provvedimento, le procedure sono specificate nel Regolamento di Disciplina di Istituto.

Art. 33

Uso e utilizzo di telefonini e apparecchiature elettroniche

Nella piena condivisione delle linee di indirizzo dettate dal Ministro della Pubblica Istruzione con propria Circolare n. 30 del 15 marzo 2007, si definiscono i limiti di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

È riconosciuto come illecito l'uso del telefonino durante l'attività didattica: i cellulari devono essere spenti durante le lezioni; resta escluso il loro utilizzo per qualsiasi causa e per qualsivoglia ragione in quanto essi rappresentano elementi di distrazione, di mancanza di rispetto verso il docente, dichiarate responsabilità dirette nei confronti di terzi per l'uso improprio.

Ai fini di prevenire e garantire gli studenti da ogni forma di responsabilità e sostenere lo svolgimento sereno delle attività didattiche, la Scuola continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici della reception in ogni sede dell'Istituto.

Ogni abuso o inottemperanza a detto obbligo di garanzia é regolato dal Regolamento Disciplinare.

TITOLO V – Genitori

Art. 34

In conformità e per gli effetti del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, la Scuola deve attivare un completo coinvolgimento dei genitori all'azione formativa degli studenti.

Tale normativa, negli artt. 2 e 3, in particolare, impone alla Scuola di intensificare attività di formazione al fine di determinare atteggiamenti e comportamenti maturi e consapevoli oggetto di valutazione quadrimestrale, assieme all'acquisizione di metodi e contenuti disciplinari specifici delle materie di studio. La valutazione del comportamento degli studenti avrà un peso considerevole anche nelle decisioni dei Consigli di Classe per l'ammissione alle classi successive e/o agli Esami di Qualifica e di Stato.

Alla luce di quanto richiesto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'IPSSAR di Molfetta ha in adozione il Regolamento di Istituto che al TITOLO III, dall'art. 18 all'art. 34, norma la vita scolastica degli studenti, il Regolamento Disciplinare che articolando puntualmente le trasgressioni sanzionabili e, tenendo conto degli obiettivi educativi contenuti nel POF d'Istituto, ha elencato sanzioni, modi, tempi, Organi erogatori e procedure per eventuali ricorsi.

La Scuola ha inteso intraprendere azioni di più stretta vigilanza per prevenire atteggiamenti ed atti dei giovani, volti alla mancanza di rispetto per le persone, per le Istituzioni, per le strutture e gli oggetti (scolastici e/o personali), fino a comminare sanzioni severe per le situazioni più pericolose per i singoli e /o la comunità.

La serietà e la severità con cui si affronteranno le eventuali situazioni problematiche è finalizzata anche a tutelare gli studenti (e, se minorenni, anche i loro genitori) da possibili azioni legali, nei casi in cui si incorra in veri e propri reati.

In base a quanto su esposto e alla normativa vigente, l'Istituto Alberghiero di Molfetta si impegna ad attuare ogni possibile strategia educativa, volta a prevenire fenomeni irresponsabili e pericolosi, ed ogni azione sanzionatoria volta ad arginare la contravvenzione al Regolamento di Istituto e al Regolamento di Disciplina.

I genitori degli studenti si assumono la responsabilità di vigilare costantemente sul corretto comportamento dei giovani, di tenere rapporti frequenti e collaborativi con la scuola e di fiancheggiare nell'azione educativa la comunità scolastica, della quale condividono i principi ispiratori, la finalità e le strategie educative.

I genitori, pertanto, si dichiarano consapevoli di quanto previsto nel Regolamento di Istituto e nel Regolamento Disciplinare e si dichiarano corresponsabili del progetto educativo-formativo che coinvolge i loro figli.

Per detto fine viene predisposto un Patto Educativo di Corresponsabilità che vincola tutte le componenti scolastiche al rispetto della persona e al comportamento civile e responsabile.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Visto il D.M. n. 16 del 05/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

SI CONVIENE

La Scuola è l'ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la Scuola persegue l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- vietare l'uso dei telefonini cellulari in classe o altri dispositivi elettronici e quanto potrebbe risultare pericoloso per le persone e le strutture.

La Famiglia si impegna a:

- rispettare e far rispettare in toto il Regolamento d'Istituto; accettare pienamente il Regolamento di Disciplina;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale delle assenze e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.

Lo Studente si impegna a:

- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
LEALTÀ': nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare;
ACCORTEZZA: a non usare mai in classe telefonini cellulari o altri dispositivi anche elettronici non autorizzati.

LE PARTI SI IMPEGNANO CORRESPONSABILMENTE

II DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

TITOLO VI : Docenti

INDICAZIONI PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Art. 35

Residenza dei docenti

Per ogni docente residente in comune diverso dalla sede di servizio, ai fini legali ed assistenziali, valgono le norme giuridiche in materia di responsabilità e diritti del lavoratore per il trasferimento.

Art. 36

Norme di servizio

Ogni docente in servizio sarà presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora di lezione per consentire il puntuale avvio della lezione.

Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

Non sarà consentita alcuna informativa telefonica.

Il docente a disposizione nelle ore successive alla prima potrà chiedere in anticipo ed ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno, garantendo comunque in caso negativo la sua pronta reperibilità.

Il docente in servizio in ore successive alla prima, se necessario per esigenze di servizio, dovrà rendersi disponibile all'anticipo. Detta modifica del servizio gli sarà comunicata, almeno un giorno prima, con telefonata e con la notifica scritta sul registro di presenza nella parte riguardante le sostituzioni dei colleghi assenti.

Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie il docente sarà presente nell'istituto, dal momento che l'ora di ricevimento è intesa dal legislatore come obbligo di servizio(art:14, comma 2, D.P.R. n°399).

Art. 37

Vigilanza degli studenti

Ogni docente all'inizio della prima ora di lezione(ore 07.55) accoglierà gli studenti al loro arrivo in classe.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli studenti controllando che non ci siano contraffazioni. Ogni quinta assenza richiederà il visto del preside o di chi ne fa le veci. I coordinatori di classe segnaleranno in presidenza i casi di assenze frequenti e/o periodiche.

Ciascun docente si adopererà perché ogni studente sieda sempre allo stesso banco e sia responsabilizzato alla buona tenuta dello stesso. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di uno studente per volta per i bagni e per l'acquisto di quanto necessario per rifocillarsi (eccetto casi di assoluta necessità) e solo dopo la seconda ora di lezione e non oltre le ore 12.30.

Ciascun docente vigilerà affinché gli studenti non fumino nei locali dell'istituto; egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale.

In spirito di collaborazione con la presidenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli alunni anche non appartenenti alla propria classe segnalando al preside i casi di indisciplina.

Alla fine delle lezioni ogni docente accompagnerà la classe all'uscita della Scuola vigilando che non si verificino incidenti lungo il percorso.

I docenti tecnico pratici devono essere presenti negli spogliatoi prima e dopo la lezione per la opportuna vigilanza.

Il docente che per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

Tutti i Docenti devono vigilare sull'uso improprio da parte degli studenti del telefonino cellulare o di altri strumenti tecnologici in classe, se non autorizzati, e ne sono loro stessi direttamente

responsabili. Devono altresì vigilare sul divieto di fumo e di utilizzazione delle sigarette elettroniche.

I permessi brevi nonché i permessi per i motivi previsti dalla normativa vigente e dal CCNL devono essere richiesti su apposito modulo, nei tempi opportuni e indirizzati al preside.

Art. 38

Presenza del docente alle assemblee di classe

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe è delegato dal preside ad assistere all'assemblea stessa al fine di "constatare il rispetto del Regolamento" nonché di garantirne l'ordinato svolgimento.

Per consentire inoltre il perseguimento di importanti mete formative quali l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà sollecitare l'impiego, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito.

Art. 39

Obblighi dei docenti

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive (cfr. art. 41,42,43 CCNL-comparto scuola).

L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di 5 giorni.

Ogni docente firmerà il registro di presenza, apponendo accanto al proprio nome l'ora di arrivo a scuola. Tale adempimento è obbligatorio nei casi di sciopero generale indetto dalle OO.SS. o nei casi di emergenza.

Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il Registro personale, il registro di classe, il registro di stato personale.

I docenti interessati, oltre ai tecnici, dovranno firmare gli appositi registri dei laboratori dell'istituto di cui sono materialmente responsabili. Di volta in volta sul registro consegna verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso di laboratori, nonché le anomalie riscontrate.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati corretti e valutati entro 15 giorni dal loro svolgimento, al fine di non annullare l'efficacia di questo momento. Gli elaborati vanno consegnati all'assistente amministrativo preposto a questo servizio entro i successivi 5 giorni curando la compilazione in ogni sua parte delle fascette di contenimento e la registrazione sull'apposito Registro.

Il docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione né richiederà fotocopie di pagine o capitoli di altri testi.

Ogni docente predisporrà tempestivamente all'inizio dell'anno scolastico e sottoporrà all'attenzione della propria classe il proprio contratto formativo di Disciplina per notifica e presa d'atto.

Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative. La programmazione può essere modificata in itinere per gli obiettivi didattici se intervengono fatti e condizioni non previsti né prevedibili, debitamente motivata, ratificata dal consiglio di classe.

Ogni docente si atterrà per la propria disciplina ad assicurare gli obiettivi di interdisciplinarietà definiti nel P.O.F. e finalizzati ad un recupero formativo ad ampio respiro.

Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. 197/95): non meno di due verifiche orali in forma canonica per quadrimestre e diverse micro-verifiche atte a sollecitare e responsabilizzare la partecipazione attiva e costante al dialogo scolastico; non meno di tre verifiche scritte per quadrimestre, ad intervalli regolari e comunque al termine di un modulo o di una unità didattica. Anche per le discipline in cui è richiesto il solo voto orale si potranno proporre prove strutturate e/o semistrutturate, valide per la valutazione globale e finalizzate alla acquisizione di abilità cognitive e operative.

Ogni docente con disponibilità e spirito di collaborazione si adopererà, previo impegno alla reciprocità, di consentire l'effettuazione di prove o attività programmate e funzionali alla valutazione e alla formazione degli studenti da parte di altri docenti.

Ciascun docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.

Ogni docente, nel rispetto delle circolari ministeriali, dovrà evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa nella consapevolezza che lo stesso, oltre agli eventuali riflessi dannosi sotto il profilo sanitario, contribuisce a determinare una preparazione lacunosa e precaria per l'impossibilità di una serena e approfondita maturazione delle conoscenze (C.M. n°62/1964). È inoltre auspicabile che il lavoro di presentazione, organizzazione ed esercitazione dei nuclei tematici si svolga preminentemente in classe, predisponendo interventi anche individuali oltre che di gruppo per esercitare meglio il dovere di controllo e di verifica del grado di approfondimento e formazione.

Ogni docente deve ricordare che la citata circolare ministeriale n°62/1964 dispone che "agli alunni delle scuole secondarie non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo". Tale dispositivo è da osservare in modo particolare per i nostri studenti a causa anche dei loro impegni lavorativi che il nostro Istituto Professionale sostiene come fine principale del suo ruolo istituzionale.

Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private, a qualunque titolo, ad alunni della propria scuola ed informare il preside di lezioni private eventualmente impartite.

Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli alunni nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni gli alunni in difficoltà.

Ai sensi della Circolare n. 362 del 25 agosto 1998, è fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività insegnamento-apprendimento da parte del personale docente. Detto divieto è sancito in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Con il decreto legge 104 del 9 settembre 2013, è stato introdotto il divieto di fumo negli ambienti, chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. È altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche.

Art. 40

P.O.F. e deliberazioni degli organi collegiali

Ogni docente coopererà al buon andamento della Scuola seguendo le indicazioni del preside, collaborando alla realizzazione delle delibere collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, rispettando la collegialità come espressione massima di lavoro.

Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti e nelle varie attività d'Istituto.

I docenti sono obbligati alla partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati dal collegio dei docenti.

L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri.

Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione d'orario, indicando quella prescelta con eventuale motivazione. Detta richiesta non è vincolante ma subordinata alle effettive esigenze di servizio e all'organizzazione dell'orario scolastico.

Art. 41

Rapporti Scuola-Famiglia

I docenti cureranno i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 D.Lgs.297/94) secondo le modalità e i criteri proposti dal collegio dei docenti e definiti dal Consiglio di Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e in modo da consentire la concreta accessibilità al servizio.

Il preside, sulla base delle proposte degli organi collegiali, predisponde il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

Gli incontri Scuola-Famiglia previsti nel corso dell'anno scolastico sono due, di cui possibilmente uno a novembre/dicembre e l'altro a marzo/aprile.

I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un'ora fissata dagli insegnanti, all'interno del loro orario di servizio, in un giorno della prima e terza settimana di ogni mese.

I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di scarso profitto degli alunni, al fine di ricercare le più opportune soluzioni "mirate" ad un recupero individualizzato.

I coordinatori di classe, delegati del preside, cureranno responsabilmente questo servizio.

Generalmente, nei mesi di dicembre e di marzo i consigli di classe predisporranno il pagellino bimestrale per assicurare la massima informazione e per ottenere il massimo coinvolgimento dei genitori nel processo di apprendimento e formazione degli studenti.

Art. 42

Piano degli interventi didattici ed educativi integrativi (I.D.E.I.)

Gli interventi di recupero e sostegno saranno articolati secondo tre modalità differenti, proprio in relazione alla differenziazione della domanda ed ad una razionalizzazione del lavoro:

1. Sportello didattico-disciplinare;
2. Recupero curricolare;
3. Recupero annuale;
4. Esiti: saldo del debito formativo; creazione di un archivio docimologico.

Si intende che la gestione di ogni attività di recupero è da effettuarsi successivamente alle ore curricolari una volta stabilita l'organizzazione pomeridiana dell'Istituto.

A. Sportello didattico-disciplinare

Il servizio di sportello didattico-disciplinare può essere attivato dall'inizio dell'anno scolastico sulla base delle disponibilità del docente e in funzione della richiesta degli alunni per due ore settimanali pomeridiane, per un monte ore annuale massimo di 66 ore. Lo scopo è quello di fornire un servizio didattico agli alunni, su domanda degli stessi, per il recupero dei contenuti disciplinari. La richiesta dell'alunno dovrà pervenire al docente (il proprio o altro disponibile) con almeno tre giorni di preavviso, in modo da consentire al docente il vaglio delle domande. Le ore non impegnate da un docente per le attività di sportello possono essere utilizzate da un collega interno.

B. Recupero curricolare

Si intende per recupero curricolare il "recupero in itinere" organizzato secondo strategie didattiche mirate e flessibili, utilizzando le risorse della stessa classe in cui si individuano alunni-tutors di compagni con domanda-recupero. Tale attività si svolge durante l'orario antimeridiano o pomeridiano di lezione e consente al docente l'agevole verifica dei sistemi di acquisizione delle abilità di studio e delle specifiche competenze. Funzionale ad un'ottimale gestione del recupero curricolare sarebbe una particolare logistica didattica caratterizzata dall'aula-laboratorio.

C. Recupero annuale

Si tratta sicuramente dell'ambito più delicato e complesso, in quanto è di tipo strutturale. È caratterizzato dalla necessità di intervento su studenti con "gravi" problematiche a livello di sistemi (abilità di studio, competenze specifiche, prerequisiti e requisiti) e con significativi deficit a livello logico-metodologico da rilevare in modo chiaro e oggettivo, perché si possa intervenire con didattiche mirate. Pertanto il numero degli alunni per gruppo-classe è fissato, di norma, a 5 elementi. Tale recupero si intende da suddividersi per aree: linguistica, scientifica, professionalizzante. Di notevole importanza la possibilità di una consulenza psicologica erogata dal personale tecnico del C.I.C. (convenzione con ASL BA/2).

D. Saldo del Debito Formativo.

Il saldo dei debiti formativi (O.M. 266/97), evidenziati su tutti gli atti ufficiali dello scrutinio finale, richiede un'articolata regolamentazione, debitamente partecipata attraverso ampia diffusione agli studenti e alle famiglie. Il Collegio dei docenti attiva, fin dall'inizio dell'anno scolastico iniziative di recupero e sostegno differenziate per gli alunni con "domanda-recupero".

- Qualora la promozione venga deliberata pur in presenza di lievi incertezze concettuali in qualche disciplina, tali comunque da non condizionare in modo negativo il prosieguo degli studi nella classe successiva, si attiva l'obbligo di potenziamento all'inizio dell'anno successivo in quelle discipline .

Per agevolare gli alunni, sulla base delle risorse disponibili, si potranno attivare corsi di potenziamento, con due sessioni di verifica finale:

1ª sessione di verifica: fine settembre

2ª sessione di verifica: metà dicembre

Gli allievi che non avranno superato il corso di potenziamento nella prima sessione avranno la possibilità di recuperare nella seconda.

I risultati, positivi o negativi dei corsi, saranno comunicati alle famiglie.

Nel 2° quadrimestre potranno essere articolate ulteriori iniziative di recupero e di sostegno.

Qualora l'alunno non ottenga risultati positivi nelle azioni di verifica finale alle date prestabilite o non ottenga miglioramenti cognitivi e applicativi a seguito dei corsi attivati, sarà data comunicazione alle famiglie del "vuoto". Esso sarà annotato sul Registro del Consiglio di Classe ai fini del computo del credito scolastico e comunque determinerà un forte pregiudizio per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami.

- In caso di sospensione di giudizio in sede di scrutinio finale, la Scuola organizza Corsi di Recupero e/o IDEI subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. Le famiglie verranno ampiamente e dettagliatamente informate sul calendario dei Corsi, onde poter provvedere anche in proprio al recupero estivo e corresponsabilizzarsi al potenziamento delle abilità che la Scuola ha rilevato non sufficienti per l'ammissione all'anno successivo. Al termine del Corso l'alunno in sospensione di giudizio sarà sottoposto a verifica finale che definirà l'esito positivo o negativo dell'anno scolastico.

Gli accertamenti finali sono effettuati con prove strutturate scritte tese a validare l'acquisizione dei contenuti e delle specifiche abilità. Il Docente che cura la verifica finale, nel caso di superamento, redigerà una breve relazione con annessa prova scritta sostenuta perché possa essere archiviata agli Atti dell'Istituto. Per le discipline che siano disattivate l'anno successivo, il docente titolare (o un suo sostituto) è obbligato a impegnarsi nelle attività di recupero.

E. Archivio Docimologico

I materiali didattici, le prove di verifica, i registri e ogni altro materiale inerente gli I.D.E.I. e i Corsi di Recupero o Potenziamento saranno raccolti dalla F.O. specifica in un Archivio Dati, onde garantire la socializzazione dei materiali del recupero e la costituzione di una banca-dati interna sulle attività di sostegno e recupero.

TITOLO VII: Personale A.T.A. - Servizi amministrativi, tecnici, ausiliari

Art. 43

Funzioni amministrative, gestionali ed operative

Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dal C.C.N.L. in rapporto di collaborazione con il capo d'Istituto e con il personale docente.

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera visibile per l'intero orario scolastico.

Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione ed in particolare sono predisposti: orario docenti, orario e dislocazione personale ATA, organigramma degli uffici nonché degli incarichi personale docente, organi collegiali, Albo di Istituto, Albo Docenti, bacheca studenti, bacheca genitori.

Presso l'ingresso, e ad ogni piano, sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire con garbo e cortesia le prime informazioni per la fruizione dei servizi.

Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio e il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche, così come previsto dalle norme vigenti in merito al servizio pubblico. I responsabili dei settori sono individuati con apposito provvedimento all'Albo dell'Istituto. La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un tempo massimo di quindici minuti dalla consegna delle domande perfettamente compilate e adeguatamente corredate della documentazione.

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con

votazione e/o giudizi.

Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00; agli studenti e ai docenti dalle ore 11.00 alle ore 12.30. Per venire incontro a particolari esigenze dell'utenza, la segreteria resterà aperta dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì.

Gli assistenti amministrativi che svolgeranno il servizio pomeridiano recupereranno le ore effettuate il sabato mattina, con l'uscita anticipata o con l'esonero totale.

L'Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo, al proprio interno, modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

L'Ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni con esclusione del sabato.

La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi sarà presentata direttamente al dirigente scolastico che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. n°184/2006.

L'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione; in particolare sono predisposti:

- tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario docenti; orario, funzioni e dislocazione del personale ATA);
- organigramma degli organi collegiali;
- organico del personale Docente e ATA;
- albi d'istituto.

Sono altresì disponibili appositi spazi per:

- bacheca degli studenti
- bacheca dei genitori
- bacheca di informazione sindacale.

Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito e accogliente e ad assicurare il servizio di vigilanza e sorveglianza delle persone e degli immobili. La Scuola si impegna a sensibilizzare le Istituzioni responsabili al fine di garantire agli studenti e a tutto il personale la sicurezza interna.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal C.C.N.L., in spirito di costante collaborazione con la presidenza, secondo i rispettivi profili professionali.

Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato da parte del personale ATA in esubero al lavoro ordinario sarà recuperato nei modi e nei tempi da concordarsi, previa contrattazione d'istituto, con il direttore S.G.A. e con il preside. Saranno accolte, per quanto possibile, le legittime richieste del personale, purché sia assicurata la funzionalità del servizio. Le unità che non opereranno per il recupero, ma richiederanno preventivamente la corresponsione economica per le ore di straordinario da effettuare, saranno utilizzate dopo i disponibili al recupero e comunque nei limiti della copertura finanziaria prevista nel Piano Finanziario di Istituto. In caso di mancata richiesta preventiva della corresponsione economica, si intende accettato il recupero compensativo. Il personale ausiliario è utilizzato anche per i servizi esterni. In tale ipotesi, in considerazione del fatto che la Scuola è allocata su due sedi distanti e periferiche, al personale utilizzato viene riconosciuto il rimborso spese di carburante nella misura che sarà deliberata annualmente dal consiglio di Istituto.

Il personale ausiliario, inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà al funzionamento del fotocopiatore a seguito di richiesta dei docenti, autorizzati regolarmente dal preside.

La suddivisione del lavoro del personale ausiliario viene effettuata in maniera equa a mezzo di ordini di servizio.

La suddivisione dei servizi, gli incarichi di settore, l'organizzazione funzionale del personale ATA saranno esplicitati con decreti di affidamento di incarico, predisposti dal direttore dei servizi previa conferma del preside, sottoscritti dal direttore S.G.A. per la competenza gestionale e dal preside per il valore giuridico delle responsabilità.

Restano comunque ineludibili i servizi nei seguenti settori:

Una unità lavorativa sarà adibita alla pulizia e alla vigilanza della palestra coperta e dei locali di pertinenza.

Una unità lavorativa sarà adibita alla pulizia e alla vigilanza degli atri una per ogni sede.

Una o più unità lavorative saranno adibite a lavori di pulizia all'occorrenza degli ambienti di cucina e sala per ottemperare alle esigenze di Istituto.

Ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. vigente costituiscono attività aggiuntive incentivabili:

- l'attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità scolastica;
- prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie e comunque concordate preventivamente anche per l'aspetto finanziario;
- prestazioni conseguenti alle assenze del personale.

All'individuazione delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo d'Istituto di cui all'art. 86 del C.C.N.L. provvede il Capo di istituto sulla base della deliberazione del Consiglio di istituto, sentito il parere del direttore dei Servizi G. e A., determinando l'impegno orario e predisponendo al riguardo un preciso piano di attività.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, tenendo conto del D.M. 5 febbraio 2007 n. 16 e della Direttiva prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007. Questo Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche della nostra Istituzione Scolastica, individuando altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

2. Il presente regolamento è riveduto e corretto annualmente, in base alle innovazioni occorrenti a seguito di indicazioni degli Organi competenti e del Ministero della Pubblica Istruzione, ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Profili di responsabilità degli studenti

Gli studenti iscritti presso l'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le norme generali dello Stato ed i Codici civili e penali, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 3 - Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. Premesso che l'Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità.

2. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.

3. I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono quindi ad una precipua finalità educativa in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

4. Si richiamano tutte le disposizioni vigenti dell'ordinamento scolastico tese a rendere effettivo il ruolo di educatore dell'insegnante e che costituiscono il costante punto di riferimento nell'applicazione delle misure disciplinari. Tale prospettiva va mantenuta anche in occasione del procedimento disciplinare allorché viene ascoltato lo studente che ha commesso l'infrazione disciplinare.

5. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica dell'insegnante, ma è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato e dopo aver ascoltato le motivazioni delle parti.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente. Ad una infrazione disciplinare può seguire la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine quando questa presenta natura grave.

Chiunque è a conoscenza di infrazioni gravi è chiamato a darne esplicita denuncia e segnalazione alle autorità.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Detto diritto di libertà ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, che non può costituire giustificazione, ma deve essere valutata al fine di un'azione correttiva integrata.

Art. 5 - Le sanzioni disciplinari

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.

2. Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi delegati sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) nota scritta non inoltrata alla famiglia;

c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe ed inoltrata alla famiglia;

d) accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei collaboratori della Dirigenza per approfondire il comportamento lesivo e coinvolgere i genitori.

3. La sanzione irrogata dal Consiglio di Classe Disciplinare, o in casi particolarmente gravi per diretto intervento del Docente su esplicita richiesta scritta motivata da parte del personale scolastico coinvolto, consiste nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica o da misure equivalenti quali lavori di utilità scolastica, assistenza agli alunni diversamente abili, divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, a manifestazioni sportive, a manifestazioni di settore tecnico-professionale. L'azione disciplinare è coniugata alle azioni di reintegro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Le censure

1. La censura, o richiamo o nota, consiste in una dichiarazione di biasimo, orale o scritta, che viene inflitta, per trasgressioni generalmente non gravi, dal docente durante l'ora di lezione ed, in generale, ogniqualvolta sia posto sotto la di lui sorveglianza.

2. Il mero richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lieve entità.

3. La nota scritta non verbalizzata viene applicata per violazioni di una certa entità e consiste in una nota motivata scritta sul libretto personale dello studente o altro documento al fine di rendere nota la manchevolezza ai familiari. Detta nota deve essere sottoscritta dal docente e, successivamente, controfirmata da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) per presa visione. È possibile attraverso questo strumento sollecitare incontri con i genitori (o con chi ne fa le veci) al fine di segnalare problemi di carattere didattico e/o disciplinare.

4. Nei casi di cui al precedente comma, è in facoltà del docente segnalare altresì sul registro di classe la trasgressione dello studente (ammonizione verbalizzata sul registro di classe). La nota sul registro di classe dovrà essere debitamente circostanziata al fine di evidenziare il tipo di infrazione commessa dall'allievo, soprattutto nel caso in cui ciò possa essere rilevante per una possibile applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

5. Le ammonizioni sul registro di classe genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi specificamente individuati non potranno dar luogo, in applicazione del disposto di cui al precedente art. 4, comma 1, alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, la responsabilità addebitabile all'intera classe può formare oggetto di applicazione di altre misure disciplinari individuate discrezionalmente dal Consiglio di Classe, quali il ripristino del danno in termini solidali o l'ammonizione all'intera classe da valere come cumulo individuale per i provvedimenti successivi.

6. È in ogni caso a discrezione dell'insegnante valutare l'opportunità di avvalersi della forma di censura più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con i principi di cui al precedente art. 3.

Art. 7 - Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei collaboratori della Dirigenza e affidamento ai genitori

1. Qualora l'allievo, più volte richiamato, non ottemperi alle sollecitazioni dell'insegnante, è in facoltà di quest'ultimo di provvedere al suo allontanamento dalla classe e, nel caso, all'accompagnamento presso gli uffici del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza dove si trova un delegato del Dirigente scolastico.

2. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento disciplinare a norma del successivo art. 11, comma 1, una volta informati dei fatti segnalati sul registro di classe, possono dar corso al procedimento disciplinare affinché sia disposto il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica dell'allievo.

3. Lo studente sarà invitato a farsi accompagnare da un collaboratore ausiliario presso l'ufficio del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza, dove si trova un delegato del Dirigente scolastico, il quale provvederà ad informare i genitori dei fatti avvenuti e a richiedere la loro immediata presenza in Istituto e l'eventuale riaccompagnamento dello studente stesso a casa.

4. Nel caso di assenza temporanea del dirigente scolastico e dei suoi delegati, lo studente sarà riaccompagnato in aula per la sorveglianza e sarà investito il Coordinatore di Classe o in mancanza il docente della classe per l'avviso a casa.

Art. 8 - Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, o misure già definite "equivalenti" (art.5, comma 3) sono sempre adottati dal Consiglio di Classe Disciplinare.

2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 9 - Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamento dalla comunità scolastica

Di seguito sono riportati, in elenco comunque non esaustivo, casi di mancanze gravi per le quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica nel caso di accertata responsabilità dello studente. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, indicati di seguito, si intendono proposti dal Consiglio di Classe Disciplinare che, anche ai sensi del precedente art. 4 comma 2, dopo esame dei vari documenti a propria disposizione ne decide l'applicazione e la quantità. Nel caso di violazioni gravi, dove si intraveda l'incolumità fisica o psicologica o la violazione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, può intervenire direttamente il Dirigente scolastico per un provvisorio allontanamento dello studente sino ad un massimo di giorni 3 in modo da poter convocare il Consiglio di Classe Disciplinare per l'applicazione correttiva di quanto previsto da questo Regolamento.

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, è previsto l'allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica con le modalità di cui al successivo art. 15.

A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare a scuola, in materia di:

- a) pubblica decenza (divieto di bestemmie, di vilipendere le religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio, ecc.);
- b) uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- c) tutela della integrità fisica, dell'onorabilità e prestigio delle persone (percosse, lesioni, rissa, violenza privata, diffamazione, ingiuria, ecc.);
- d) tutela delle Istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito, ecc.);
- e) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento, ecc.);
- f) utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici (Statuto art.3 c.5);
- g) danneggiamento del patrimonio scolastico ("Statuto art. 3 c. 5")

Si ricordano i rispettivi articoli del Codice Penale:

1. Divieto di bestemmie : 724 c.p.;
2. Vilipendio della religione : 402 c.p.;
3. Atti osceni : 527 c.p.
4. Turpiloquio : 726 c.p.
5. Percosse : 581 c.p.
6. Rissa : 588 c.p.
7. Violenza Privata : 610 c.p.
8. Ingiuria : 594 c.p.
9. Istigazione : 115 c.p.
10. Furto : 624 c.p.
11. Danneggiamento aggravato : 635 c.p.
12. Violenza o minaccia : 611 c.p.
13. Minaccia : 612 c.p.
14. Violenza sessuale : 609 bis c.p.
15. Favoreggiamento : 378 c.p.
16. Porto di armi (es. coltellino) : 699 c.p.
17. Stupefacenti : art. 73 e seguenti TUSTUP

Nel caso si accerti la responsabilità dello studente nell'aver compiuto uno degli atti sopra descritti, indipendentemente dall'applicazione del successivo articolo 15, è proposto l'allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di giorni 7. In caso di recidiva, è proposto l'allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di giorni 10.

2. In caso di violazione del divieto di fumare, salvo il disposto di cui alla L.584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è prevista la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
3. L'eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe (ogni cinque note) può dare luogo, per ciò solo, alla proposta di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un giorno, fatta salva l'applicazione di un maggior numero di giorni in considerazione della gravità o recidiva delle infrazioni commesse.
4. La mancata, immotivata o ritardata, giustificazione delle assenze e/o dei ritardi è un comportamento gravemente contrario ai doveri dello studente e, pertanto, comporta la proposta di allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica per almeno giorni uno.
5. Il notevole numero di ritardi e assenze(ogni cinque anche cumulate) è da considerarsi, tranne in casi eccezionali debitamente documentati, comportamento contrario ai doveri dello studente e, pertanto, può comportare la proposta di allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica per almeno giorni uno.
6. Le reiterate uscite dall'aula durante le lezioni o durante il cambio d'ora, o senza il preventivo esplicito permesso del docente, comportano la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno due giorni.
7. Nel caso uno studente falsifichi, in tutto o in parte, il libretto delle giustificazioni personale, il contenuto del registro di classe o il registro personale di un insegnante o ancora un documento ufficiale, è applicata allo stesso, per ciò solo, la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno tre giorni.
8. L'intrattenimento in giochi personali o di società (ivi compreso il gioco degli scacchi e delle carte di qualsiasi tipo) durante le attività didattiche e ogni altra infrazione al "Regolamento di Istituto" è da considerarsi comportamento grave e scorretto e pertanto comporterà la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra giorni uno e giorni cinque a seconda della gravità del fatto rilevato.
9. L'uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici a scuola e durante le attività didattiche non è permesso, in applicazione della Direttiva ministro P.I. del 15.03.2007 e per le implicazioni per la privacy delle persone. L'utilizzo improprio del telefonino cellulare o di altro dispositivo elettronico è sanzionabile con il ritiro dell'apparecchio che sarà restituito il giorno successivo ai genitori per la corresponsabilità del comportamento illecito del figlio/a e con la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra giorni uno e giorni cinque a seconda della gravità del fatto rilevato.
10. Ogni comportamento scorretto o di indisciplina, anche non espressamente descritto e previsto dai precedenti commi, che venga comunicato per iscritto da parte del personale alla Dirigenza Scolastica, così come il ripetersi di fatti di cui ai punti 9.1 - 9.9 già contestati, comporterà la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno o più a seconda della gravità dei fatti.
11. In caso di comportamento lesivo della persona (aggressioni fisiche o psicologiche) che prevedano la violazione degli articoli del codice penale oppure un pericolo immediato o persistente, vengono trattati con una procedura che supera, secondo la giurisprudenza, i limiti imposti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e quindi può configurare, secondo la gravità, l'allontanamento dalla comunità scolastica anche per l'intero anno e la possibile segnalazione all'autorità competente.

Art. 10 - L'Organo Disciplinare: il Consiglio di Classe Disciplinare

1. Gli organi competenti all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è il Consiglio di Classe Disciplinare. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe Disciplinare per discutere i fatti contestati e procedere ad eventuali procedimenti disciplinari. Il Dirigente Scolastico può intervenire con l'erogazione di allontanamento dalla comunità scolastica sino a giorni 3 in modo autonomo e inappellabile quando sia incontrovertibile un atteggiamento che rientri nei reati previsti dal Codice Penale oppure quando si intravede un pericolo immediato o persistente per le persone frequentanti l'Istituzione scolastica, a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di Classe Disciplinare può essere convocato con procedura d'urgenza.
3. Il Consiglio di Classe Disciplinare si compone come segue:
 - a) dal Dirigente scolastico, che lo presiede, o da un suo delegato;
 - b) dagli insegnanti componenti il Consiglio di Classe.

4. Il Dirigente Scolastico, verificata l'esistenza di idonee segnalazioni, convoca il Consiglio di Classe Disciplinare per discutere i fatti contestati e procedere ad eventuali procedimenti disciplinari;
5. Il Consiglio di Classe Disciplinare, verificati i fatti, deve assumere le decisioni disciplinari con la massima tempestività e comunque non oltre il tempo dell'eventuale allontanamento previsto dal Dirigente in caso straordinario;
6. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Deve essere mantenuto il segreto d'ufficio in ordine alle modalità di svolgimento della votazione;
7. In caso di assenze di uno o più componenti il Consiglio di Classe Disciplinare, non potendosi provvedere alla sostituzione con altro componente, la seduta sarà valida se presente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.
8. Al termine di ogni seduta il segretario del Consiglio di Classe, nel caso di convocazione del Consiglio di Classe Disciplinare, dovrà redigere il verbale delle operazioni eseguite e delle azioni deliberate. Dal predetto verbale dovranno emergere le notizie atte a confermare i fatti contestati, eventualmente specificandone una parzialità, ovvero quelle atte a negare la responsabilità dello studente nei fatti contestati e perciò ad archiviare e annullare la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 11 - Il procedimento disciplinare

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, i Consigli di classe nonché i coordinatori di classe.
2. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.
3. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico mediante relazione scritta circostanziata.
4. Il Dirigente Scolastico o suo delegato convoca l'autore della infrazione al fine di comunicargli la contestazione degli addebiti, con invito a esporre le proprie ragioni che saranno contestualmente verbalizzate.
5. Se trattasi di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.
6. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe Disciplinare per la notifica degli addebiti e per gli eventuali provvedimenti disciplinari.
7. Fermo restando per lo studente il diritto di essere ascoltato dal Consiglio di Classe Disciplinare, nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione dell'Organo di Disciplina, l'allievo può consegnare al Preside o suo delegato una propria memoria scritta circa i fatti contestati. In questa sede possono essere ascoltati, anche separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo che, eventualmente, potranno integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore. La mancata presentazione dello studente innanzi i componenti del Consiglio di Classe Disciplinare non potrà costituire impedimento allo svolgimento del procedimento disciplinare essendo stato applicato quanto citato al precedente art. 4 comma 2.
8. Alla seduta del Consiglio di Classe Disciplinare si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente, qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia; vengono quindi ascoltati il docente delegato dal Dirigente Scolastico per l'avvio dell'indagine sui fatti denunciati ed, eventualmente, la persona dalla quale ha avuto inizio il procedimento disciplinare.
9. Si passa quindi all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso autore dell'infrazione nella memoria scritta. In casi di particolare gravità il Presidente o un componente del Consiglio di Classe Disciplinare potrà richiedere che lo studente venga sentito dal Consiglio di Classe al completo. Anche in questa sede possono essere ascoltati, insieme o separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo.
10. L'insegnante Coordinatore di Classe o in sua mancanza il Segretario di Classe comunica le eventuali note disciplinari verbalizzate sul registro di classe, onde valutare la recidiva dell'allievo, o l'esistenza di fatti aggravanti o allevianti la sua posizione.
11. I componenti del Consiglio di Classe Disciplinare valutano quale sia l'effettiva responsabilità dello studente nel fatto contestato e in caso di accertata responsabilità definiscono la sanzione disciplinare compresa la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
12. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.
13. In caso di accertata responsabilità dello studente, di cui al precedente comma 11, è il Dirigente Scolastico che, valutate anche le eventuali indicazioni dell'Organo Disciplinare

verbalizzate, definisce le date di allontanamento dalla comunità scolastica, che verranno comunicate per iscritto allo studente entro cinque giorni.

14. Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, al Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione dello "Organo di Garanzia" come previsto dal successivo art. 13, che decide in via definitiva.

Art. 12 - Attività alternative ai provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio di Classe Disciplinare, può offrire la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore della comunità scolastica.

2. AZIONI A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA:

- Supporto didattico ad alunni H.
- Azione di supporto al mantenimento decoroso delle strutture, degli immobili ed arredi scolastici.

3. Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica.

4. È anche facoltà dei componenti del Consiglio di Classe Disciplinare proporre anche altre forme di intervento educativo scelte tra:

a) divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche, applicabili se necessario entro l'anno scolastico successivo,

b) invito a partecipare ad attività interne di utilità scolastica, verificate le condizioni di fattibilità e di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui minori,

c) divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche,

d) divieto di partecipare ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto.

6. La valutazione circa l'opportunità di applicazione di provvedimenti alternativi alle sanzioni disciplinari è di competenza del Consiglio di Classe Disciplinare, che decide valutando le effettive ricadute educative sull'alunno, oltre che la non incidenza economica.

7. È dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza.

8. Nel caso in cui i fatti contestati siano inerenti alla volontà di aver causato danni ad arredi o materiali o attrezzature dell'Istituto, il rientro alle lezioni potrà essere subordinato alla dimostrazione dell'effettiva rifusione dei danni contestati ed accertati in sede di riunione dell'Organo Disciplinare.

Art. 13 – L'Organo di Garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b) c) e d), irrogate dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori o dai docenti in aula, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione o avvenuta piena conoscenza, all'Organo di Garanzia da parte degli allievi e dei genitori interessati.

2. Chiunque ravvisi un qualsiasi elemento che richieda un riesame del singolo caso può esporre ricorso all'Organo di Garanzia, effettuando richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico.

3. L'organo di garanzia, previsto dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è composto dal Dirigente scolastico nella qualità di presidente, da un docente, da un genitore e da uno studente componenti il consiglio di istituto.

I rappresentanti vengono nominati dal consiglio di istituto sulla base delle disponibilità espresse da ciascuna componente scolastica.

4. In caso di assenza di uno o più componenti l'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei componenti sostituiti necessari all'espletamento del procedimento disciplinare, scelti tra altri membri del Consiglio d'Istituto della stessa componente; la seduta sarà valida se presenti almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa.

5. Scopo dell'Organo di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di Classe Disciplinare e non procedere ad un nuovo procedimento disciplinare.

6. Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia, lo studente interessato e i familiari se minorenni.

7. In sede di riunione dell'Organo di Garanzia in seduta ristretta i componenti esaminano le singole domande e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento per gli scopi di cui al precedente comma 2.

8. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, anche separatamente, e all'esame del verbale del procedimento disciplinare oggetto dei lavori e di tutti i documenti allegati ad esso relativo.

9. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, i componenti dell'Organo di Garanzia provvederanno a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità per non aver commesso i fatti contestati.

10. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato che la decisione comunicata è definitiva.

Art. 14 - Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello Statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.

2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.

3. Danneggiamenti gravi e/o più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati con l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la rifusione di danno e l'applicazione del successivo art. 15.

4. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati verbalmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore (anche l'intera classe), nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.

5. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove lo studente deve depositare i beni personali e gli indumenti per svolgere la normale attività didattica.

Art. 15 - Responsabilità penale

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia, è disposto, da parte della Dirigenza dell'Istituto e con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

2. Detto allontanamento deve essere precocemente comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

3. In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni cinque.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

2. Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli Studenti, dovranno essere affissi agli Albi dell'Istituto, per opportuna conoscenza, e inseriti sul sito dell'Istituto per conoscenza di tutti.

3. I Regolamenti, il Patto di Corresponsabilità, le Griglie per la valutazione della condotta, del profitto, delle assenze saranno oggetto di lettura e discussione in classe all'inizio dell'anno scolastico.

4. Qualora venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

PROSPETTO SINTETICO REGOLAMENTO DISCIPLINARE

| Provvedimento disciplinare | Natura delle Mancanze | Organo competente ad irrogare il provvedimento | Procedure |
|--|--|--|---|
| a) ammonizione privata in classe b) allontanamento dalla lezione | Mancanza dei doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate | Docenti | Richiamo verbale agli studenti |
| c) ammonimento scritto d) diffida scritta | Violazione dello statuto e del regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. | Docenti | Nota scritta sul Registro di Classe ed eventualmente sul libretto personale dello studente controfirmata da parte dei genitori per presa visione. |
| e) sospensione di un giorno | Fumare a scuola. Ogni 5 ammonizioni scritte. Mancata, immotivata o ritardata giustificazione. In caso di ritardi reiterati. | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> ed eventualmente sul libretto personale dello studente controfirmata da parte dei genitori per presa visione. |
| f) sospensione di due giorni | Reiterate uscite dall'aula o senza autorizzazione | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare |
| g) sospensione di tre giorni e in sede di scrutinio proposta del voto 7 in condotta il provvedimento può essere eventualmente commutato ad attività a favore della comunità scolastica. | Falsificazione del libretto personale. | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare |
| h) sospensione da 1 a 5 giorni e in sede di scrutinio proposta del voto 7 in condotta il provvedimento può essere eventualmente commutato ad attività a favore della comunità scolastica | Intrattenimento in giochi durante l'ora di lezione. Uso del cellulare e altri apparecchi elettronici. | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare |
| i) sospensione fino a sette giorni e in sede di scrutinio proposta del voto 6 in condotta il provvedimento può essere eventualmente commutato ad attività a favore della comunità scolastica. Resta dovuto la riparazione del danno e/o risarcimento economico. | Per reiterata offesa verbale alla dignità personale e alla religione, azioni a danno del decoro della Scuola. Furto di qualsiasi genere. Uso di sostanze illecite, alcool nell'Istituto. Uso reiterato del cellulare e altri apparecchi elettronici. | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare e della richiesta di riparazione e/o di risarcimento del danno. |
| l) sospensione fino a quindici giorni e in sede di scrutinio proposta del voto 5 in condotta il provvedimento può essere eventualmente commutato ad attività a favore della comunità scolastica. Resta dovuto la riparazione del danno e/o risarcimento economico. | Per violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento alle strutture scolastiche; per oltraggio alle strutture dell'Istituto, verso gli studenti e al corpo docente e A.T.A. Art. 9 Regolamento Disciplinare | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare e della richiesta di riparazione e/o di risarcimento del danno. |
| m) sospensione fino a trenta giorni e in sede di scrutinio proposta del voto 4 in condotta il provvedimento può essere eventualmente commutato ad attività a favore della comunità scolastica. Resta dovuto la riparazione del danno e/o risarcimento economico. | Per reiterata: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento a danno delle strutture scolastiche; furto a danno di persone all'interno e all'esterno dell'Istituto, in autonomia o in gruppo; per oltraggio reiterato alle strutture dell'Istituto, verso gli studenti e al corpo docente e A.T.A. Art. 9 Regolamento Disciplinare, comma 10 | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare e della richiesta di riparazione e/o di risarcimento del danno. |
| n) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a trenta giorni, definita e commisurata alla gravità del reato. (Resta dovuto la riparazione del danno e/o il risarcimento economico). | Comportamento lesivo della persona Art. 9 Regolamento Disciplinare, comma 11 | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare e della richiesta di riparazione e/o di risarcimento del danno. |
| o) allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il recupero nell'Istituto, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola. | Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per la incolumità delle persone. Art. 9 Regolamento Disciplinare, comma 11 | Consiglio di Classe Disciplinare | <i>Nota scritta sul Registro di Classe</i> Notifica scritta del Preside o suo delegato ai genitori della sanzione disciplinare e della richiesta di riparazione e/o di risarcimento del danno. |